

TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1849

- 60 -

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Comunicazione di lettera del prefetto del reale palazzo — Congedi — Dimissione — Verificazione dei poteri e ammissione dei nuovi senatori Di Bagnolo, Della Chiesa, Provana, Di Pollone, Des Ambrois, monsignor Fantini, D'Arvillars, Ambrosetti e Siccardi — Proposta dei senatori Alfieri e Cibrario trasmessa agli uffizi — Relazione del senatore Giulio sul progetto di legge portante dilazione della esecuzione di alcuni articoli del regio editto dell'11 settembre 1848 — Discussione e approvazione del medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che viene approvato.

ATTI DIVERSI.

CIBRARIO, segretario, dà comunicazione di due lettere, una del ministro dell'interno, con cui, per parte del prefetto del reale palazzo, si annunzia che, stante il lutto della regia Corte per la morte del magnanimo Carlo Alberto, non vi sarà per i signori senatori ricevimento al real palazzo; l'altra del senatore De Sonnaz, colla quale chiede un congedo illimitato.

PRESIDENTE. Se il Senato, per non lasciarlo in termine illimitato, credesse di fissarlo in 20 giorni...

DELLA TORRE. Ma se è trattenuto in Alessandria per affari di servizio, non può sapere quando sarà in libertà.

PRESIDENTE. Lo ridomanderà quando dovesse durare la sua assenza, giacchè mi pare che forse potrebbe essere di qualche inconveniente l'ammettere un sistema di congedi illimitati.

DI COLLEGNO LUIGI. È cosa facile rinnovare la domanda, principalmente per chi è nello Stato, ed in questo modo almeno si saprà quando si potrà far capitale su di un senatore, mentre invece col congedo illimitato siamo sempre nell'incertezza.

PRESIDENTE. Prego coloro che credono di accordare al senatore De Sonnaz il congedo di venti giorni a volersi alzare.

(Il Senato accorda.)

CIBRARIO, segretario, dà comunicazione di un'altra lettera del senatore marchese di Breme, colla quale chiede gli sia concesso di stare assente per alcuni giorni.

PRESIDENTE. Mi pare che questa lettera non possa dar luogo ad alcuna deliberazione del Senato, perchè non ha ancora prestato giuramento.

Io devo con mio rammarico annunziare al Senato che, per quanto risulta da un dispaccio del Ministero dell'interno, un nostro collega, il signor senatore Sanvitale, si è dimesso dall'uffizio che gli era stato affidato dal Re.

VERIFICAZIONE DI POTERI E AMMISSIONE DI NUOVI SENATORI.

PRESIDENTE. Ora vi sarebbe la relazione della verificazione fatta dei titoli presentati dai nuovi nostri colleghi.

Domanderò al relatore del I uffizio, signor senatore Maestri, se sia in grado di riferirne.

MAESTRI, relatore. In virtù di reale decreto del 18 dell'andante dicembre fu promosso alla dignità di senatore l'egregio conte Malingri di Bagnolo Coriolano.

Egli ha il requisito dell'età voluta dallo Statuto, siccome nato in Torino il 17 agosto 1790; nè gli manca l'altro di appartenere ad alcune delle categorie stabilite dall'articolo 55; imperciocchè egli trovasi compreso nella categoria n° 21, riguardante le persone che da tre anni pagano 5000 lire di impostazione diretta in ragione dei loro beni, poichè egli ne paga 4000; e non parrebbe dubbio ch'egli potesse pure considerarsi pertinente alla categoria n° 20, avvegnachè egli abbia, come dotto filologo, arricchita l'italica letteratura di opere proprie, e di traduzioni, massime dei classici scrittori, *quæts ore rotundo — dedit musa loqui*, e a cui i latini e gli italiani attinsero, come a purissime fonti, copia di eleganze e di grazie.

Per le quali cose ho l'onore di riferire in nome del I uffizio, com'egli avvisa che siano validi i titoli di ammissione al Senato dell'onorevole conte di Bagnolo.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, porrò ai voti le conclusioni dell'uffizio I.

Chi le adotta voglia alzarsi.

(Sono approvate.)

Io proclamo il conte di Bagnolo senatore del regio.

La parola è al senatore Quarelli a nome del II uffizio.

QUARELLI, relatore. Il signor conte Cesare Della Chiesa di Benevello, testè nominato a membro di questo consesso, avendo presentato i titoli tutti atti a stabilire la regolarità della sua nomina, l'uffizio II ne ha proceduto alla verificazione, e riconobbe come il medesimo, essendo nato in dicembre del 1789 raggiunga l'età prescritta di quarant'anni, e risultando quotato da più di tre anni per l'annua imposta di oltre lire 5000, appartenga alla categoria 21, contemplata nell'articolo 55 dello Statuto.

Giustificati per tal modo i requisiti voluti per rivestire la qualità di senatore, lo stesso ufficio mi ha commesso l'onorevole incarico di proporvi l'ammissione del signor conte di Benevello a membro del Senato.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, porrò ai voti le conclusioni ora lette.

Chi le approva voglia alzarsi.

(Sono approvate.)

Io proclamo il conte Cesare Della Chiesa di Benevello senatore del regno.

QUARELLI, relatore. Il ufficio al quale fu demandata la disamina dei titoli presentati dal signor cavaliere Luigi Provana del Sabbione, ha riconosciuto che il medesimo, nato in dicembre del 1786, raggiunge l'età di quarant'anni, prescritta per la qualità di senatore, che essendo egli stato nominato a membro della reale accademia delle scienze il dì 16 maggio 1840, appartiene alla categoria ^{18^a} contemplata nello articolo 33 dello Statuto.

Riconosciuta così la regolarità dei titoli sovra cui è appoggiata la nomina del signor cavaliere Luigi Provana del Sabbione a senatore del regno, a nome di detto ufficio ho l'onore di proporve la di lui ammissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, io metto a voti le conclusioni dell'ufficio.

Chi è d'avviso che si abbiano da approvare le conclusioni dell'ufficio voglia alzarsi.

(Sono approvate.)

Quindi io proclamo il cavaliere Luigi Provana del Sabbione a senatore del regno.

Prego ora il senatore Dalla Valle di riferire in nome del terzo ufficio.

DALLA VALLE, relatore. Lo Statuto, come vi è noto, o signori, determina all'articolo 33 che il quadragesimo anno di età debba essere compiuto dalle persone che a S. M. il Re piacerà onorare della qualità di senatore, e fra le diverse categorie delle eleggibili, troviamo la ventesima prima a favore delle persone che da tre anni pagano 3000 lire di imposizione diretta in ragione dei loro beni o della loro industria.

Ora, il signor conte Antonio Nomis di Pollone, nominato a senatore del regno con reale decreto del giorno 18 di questo stesso mese, comunicò all'ufficio III, cui ho l'onore di appartenere, quei documenti che atti fossero a giustificare come in esso lui concorressero i requisiti voluti dallo Statuto per essere senatore.

Dall'ispezione fatta dei medesimi, l'ufficio ebbe a riconoscere che il signor conte Antonio Nomis di Pollone ha oltrepassata l'età di anni 40, e che per le di lui cospicue proprietà in stabili paga da tre anni più di 3000 lire di tributi: quindi vi propone col mezzo mio d'aver per regolare la di lui nomina, e di annoverarlo fra i senatori del regno.

PRESIDENTE. Se non vi è osservazione, metto ai voti le conclusioni dell'ufficio III.

Chi è d'avviso che le si abbiano ad adottare voglia alzarsi.

(Sono approvate.)

Proclamo senatore del regno il conte Nomis di Pollone.

Pregherò il senatore Moris di voler riferire in nome del IV ufficio.

MORIS, relatore. Il IV ufficio ha riconosciuto regolari i titoli mercè i quali col regio decreto del 18 del corrente dicembre venivano eletti senatori del regno i signori commendatore e cavaliere Luigi Des Ambrois di Nevache, marchese Federico Millet d'Arvillars, e monsignor Luigi Fantini.

Concorre in essi, tutti regnicoli, il requisito della età legale.

Il commendatore e cavaliere Luigi Des Ambrois di Nevache nacque a Oulx, provincia di Susa, il 30 di ottobre del 1807.

Resse il Ministero dell'interno dapprima col titolo di reggente, quindi con quello di primo segretario di Stato dall'agosto del 1844, al dicembre del 1847; fu poscia primo segretario di Stato per i lavori pubblici, d'agricoltura e commercio, sino alla promulgazione dello Statuto che firmò in tale qualità; fu in marzo del 1848 confermato nello stesso Ministero dei lavori pubblici, d'agricoltura e commercio, qual ministro segretario di Stato, ed il 6 di febbraio del 1849 veniva nominato a presidente della sezione di grazia, giustizia ed affari ecclesiastici presso il Consiglio di Stato, per le quali cariche, oltre ad altre categorie che potrebbonsi invocare, appartiene il cavaliere Des Ambrois alla quinta dell'articolo 33 dello Statuto.

Il marchese Federico Millet d'Arvillars, nato in Ciamberti il 26 di dicembre del 1778; maggior generale dal 29 di dicembre del 1836; luogotenente generale dal 29 di febbraio del 1848, è compreso nella categoria ^{14^a} ~~18^a~~.

Monsignor Luigi Fantini, nato in Chieri addì 4 di novembre dell'anno 1803, eletto vescovo di Fossano il 3 di agosto di quest'anno, confermato nel concistoro del 28 di settembre, e consacrato in Roma il 21 di ottobre di quest'anno stesso, trovasi contemplato nella categoria ^{1^a} del citato articolo dello Statuto.

Laonde a nome del IV ufficio unanime ho l'onore di proporre al Senato l'ammissione de' signori commendatore e cavaliere Luigi Des Ambrois di Nevache, marchese luogotenente generale Federico Millet d'Arvillars e monsignor Luigi Fantini.

PRESIDENTE. Se non si levano osservazioni intorno alle conclusioni della Commissione, io le porrò ai voti tutte in una volta; e se qualche osservazione fosse fatta, si verrebbe alla divisione.

(Sono approvate.)

Proclamo quindi senatori del regno il cavaliere Des Ambrois, monsignor Fantini, ed il luogotenente generale Millet d'Arvillars.

Resta a sentire la relazione del V ufficio affidata al signor senatore Piezza.

Il senatore Piezza ha la parola.

PIEZZA, relatore. Il V ufficio ha esaminato i titoli e le qualità dei signori Ambrosetti e conte Siccardi nominati da S. M. senatori con decreto il primo del 18, il secondo del 19 corrente mese.

Pel signor Giovanni Antonio Ambrosetti, essendosi giustificato che da più di tre anni egli paga più di lire 3000 d'imposte dirette, egli è compreso nella categoria 21 dell'articolo 33 dello Statuto. Essendo però egli nato nella provincia di Biella ai 9 febbraio 1811 per cui non ha compiuti gli anni 40 richiesti dall'articolo stesso dello Statuto, seguendo i precedenti in simili casi adottati dal Senato, si propone la ricognizione della validità della nomina e il diritto nel nuovo senatore di prendere parte alle discussioni del corpo senza voce deliberativa sinchè abbia compiuti gli anni 40. Nel signor Ambrosetti il senato acquista uno dei luminari del commercio piemontese, al quale deve la famiglia Ambrosetti la propria agiatezza.

Il signor conte Siccardi, i cui distinti talenti son noti nella patria magistratura, appoggia il suo diritto all'ammissione nel Senato alla categoria quinta dell'articolo 33 dello Statuto, essendo egli stato da S. M. nominato senatore con decreto dell'19 corrente mese mentre era ministro segretario di Stato dal 18 stesso mese. Riunendo egli, alle altre qualità, l'età

richiesta dallo Statuto per essere nato nel 1802, si propone dall'ufficio che il Senato riconosca la validità della nomina e la facoltà nel nuovo signor senatore di assumere l'esercizio dei diritti senatorii in tutta la loro pienezza.

PRESIDENTE. Se non vi è osservazione, io pongo ai voti le conclusioni del V ufficio.

Chi le adotta voglia levarsi.

(Sono approvate.)

Proclamo senatori del regno il signor Giovanni Antonio Ambrosetti ed il signor conte Siccardi.

Con ciò il numero dei senatori che hanno prestato giuramento ascendendo agli 86, ci vogliono 44 senatori presenti per costituire il numero necessario a poter deliberare...

Una voce. Ma il senatore Ambrosetti non ha ancora l'età...

PRESIDENTE. Mi si osserva che il senatore Ambrosetti non ha ancora raggiunta l'età di anni 40; quindi il numero richiesto per divenire a valida deliberazione sarà di 43.

PROPOSTA DEI SENATORI ALFIERI E CIBRARIO.

PRESIDENTE. Essendo stata presentata al presidente una proposizione firmata dai senatori Alfieri e Cibrario, questa, secondo il disposto degli articoli 37 e 38, verrà rimandata agli uffici perchè si proceda all'esame di essa e si delibere se vi è luogo a farne pubblica lettura.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER SOSPENSIONE DI ALCUNI ARTICOLI DEL REGIO EDITTO 11 SETTEMBRE 1845 RELATIVO AL SISTEMA METRICO-DECIMALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta ora la relazione e quindi la discussione del progetto di legge tendente alla dilazione dell'esecuzione di alcuni articoli del regio editto 11 settembre 1845 relativi al sistema metrico-decimale.

Il relatore della Commissione, senatore Giulio, ha la parola.

GIULIO, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 6.)

DI SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro d'agricoltura e commercio.

DI SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Le ragioni riferite nella relazione testè letta dall'egregio signor senatore Giulio intorno alla proposta di legge fatta dal ministro dell'interno, mentre interinalmente era

incaricato del portafoglio di agricoltura e commercio, le ragioni, dico, per cui credè la Commissione di modificare l'articolo unico di legge stato proposto in altri termini dal Ministero, sono, a parer mio, così valide e di tanta convenienza (poichè gl'inconvenienti che risulterebbero nel testo proposto dal Ministero scompaiono in quello proposto dalla Commissione), sono di tanta verità, che in quanto a me non ho alcuna difficoltà di adottare questa nuova redazione; e mi trovo fortunato di vedere che anche il ministro dell'interno, mentre reggeva il portafoglio di agricoltura e commercio, vi aveva già aderito.

Convengo anch'io della miglior redazione e della maggior armonia del testo stesso della legge, proponendola col togliere le ultime parole, che il Ministero e forse la Commissione eziandio, nella prima redazione dell'articolo unico, aveano creduto conveniente di aggiungere, cioè quelle parole: *accid possa, ecc.* Naturalmente l'articolo di legge è migliore, quando si riduce in termini puramente dispositivi e non spiegativi, ed accondiscendo tanto più facilmente a togliere queste parole, in quanto che le stesse ragioni prodotte dal relatore della Commissione, le quali possono riprodursi nella discussione della presente legge, illumineranno anche il pubblico sui motivi per cui il Ministero aveva creduto di proporle, e su quelli per cui il Senato avrà deciso forse di eliminarle.

PRESIDENTE. Nel caso presente la discussione generale si confonde colla discussione particolare, perchè non vi ha che un solo articolo.

Do lettura del medesimo:

È sospesa sino al primo aprile 1850 l'esecuzione degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 15 (eccetto in quanto quest'ultimo articolo si riferisce all'articolo 13), 16 e 17 dell'editto dell'11 settembre 1845.

Se nessuno domanda la parola sopra questo articolo, io lo porrò ai voti.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Si procede allo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti 46

Voti favorevoli 46

(È approvato all'unanimità.)

Siccome nulla più vi sarebbe all'ordine del giorno, io interpellò il Senato se voglia recarsi negli uffici per l'esame della proposizione che è stata deposta, o se invece intenda di rimandarla ad altro giorno.

(Il Senato adotta il rinvio.)

Allora i signori senatori saranno convocati a domicilio, sia per l'adunanza pubblica, sia per quella negli uffici, onde esaminare la proposta suddetta.

La seduta è sciolta alle ore 3 e 20 minuti.